



**Rubrica:** Altri registri e comunicazioni della Confederazione

**Sottorubrica:** Avviso informale

**Data di pubblicazione:** SHAB - 05.02.2020

**Numero di pubblicazione:** BB06-000000340

**Ente di pubblicazione:**

Bundesamt für Landwirtschaft BLW - Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst EPSD, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern

## Comunicazione del Servizio fitosanitario federale SFF riguardante l'obbligo di notifica aziendale e l'obbligo di omologazione per il rilascio di passaporti fitosanitari secondo l'ordinanza sulla salute dei vegetali

(Art. 64 e 76 dell'ordinanza sulla salute dei vegetali del 31 ottobre 2018)

Il passaporto fitosanitario è un documento ufficiale per il commercio di merci vegetali regolamentate all'interno della Svizzera e con l'UE, che comprova nei confronti dell'acquirente l'adempimento delle prescrizioni fitosanitarie delle merci. Dal 1° gennaio 2020, tutti i vegetali e le parti di vegetali destinati alla piantagione (esclusi i semi), indipendentemente dalla specie botanica, potranno essere messi in commercio all'interno della Svizzera e negli scambi con l'UE solamente con un passaporto fitosanitario. Sottostanno pure all'obbligo del passaporto fitosanitario le sementi di alcune specie, gli agrumi con foglie e peduncoli, così come il legno dei generi *Juglans*, *Platanus* e *Pterocarya*. Di norma, solo nel caso della cessione diretta (sul posto) a persone che non utilizzano le merci per scopi commerciali o professionali (es. hobbisti) non è prescritto un passaporto fitosanitario. Al contrario, verdura, frutta, fiori recisi, gran parte delle sementi e altri prodotti vegetali che non sono destinati alla piantagione possono di regola essere commercializzati in Svizzera e con l'UE senza passaporto fitosanitario.

1. **Obbligo di notifica aziendale:** Le aziende che importano o mettono in circolazione merci in Svizzera, per le quali è necessario un certificato fitosanitario (per l'importazione da paesi extra-europei) o un passaporto fitosanitario (per il commercio all'interno della Svizzera o con l'UE), devono annunciarsi **entro il 31 marzo 2020** presso il Servizio fitosanitario federale SFF. Devono notificarsi anche le imprese di trasporto (persone e merci) che operano a livello internazionale, i servizi postali e le imprese che offrono questo genere di merci tramite mezzi di

comunicazione a distanza (es. commercio online). Il modulo per la notifica e ulteriori informazioni in merito sono reperibili al sito internet [www.salute-dei-vegetali.ch](http://www.salute-dei-vegetali.ch) > *Obbligo di notifica aziendale*. Sono esentate dall'obbligo di notifica le aziende che cedono merci vegetali in piccole quantità esclusivamente e direttamente (non tramite vendita a distanza) a consumatori finali che non sono attivi professionalmente nella produzione di vegetali (privati). Ad esempio, le stazioni di servizio e i fioristi non sono tenuti a notificarsi. Sono pure esentate le aziende con obbligo di omologazione (vedi punto 2). Con l'introduzione di quest'obbligo, per il SFF sarà possibile informare queste aziende sulle nuove prescrizioni e i nuovi rischi fitosanitari (es. in caso di comparsa di un organismo nocivo particolarmente pericoloso).

2. **Obbligo di omologazione:** Tutte le aziende che mettono in circolazione merci con l'obbligo del passaporto fitosanitario e che per tali merci devono rilasciare un passaporto fitosanitario, necessitano di un'omologazione da parte del SFF. Ciò significa che soltanto le aziende omologate a tal fine possono rilasciare passaporti fitosanitari. Il modulo per la richiesta di omologazione dell'azienda e ulteriori informazioni in merito sono reperibili al sito internet [www.salute-dei-vegetali.ch](http://www.salute-dei-vegetali.ch) > *Passaporto fitosanitario*. Le aziende con obbligo di omologazione devono inoltrare la loro richiesta al SFF **entro il 31 marzo 2020**.

Tutte le aziende già omologate non devono più notificarsi al SFF.

Berna, 5 febbraio 2020  
Servizio fitosanitario federale SFF